



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli

Quinta sezione civile

(già Prima Sezione Civile Bis)

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dr. Paolo Celentano	Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino	Consigliere
Dr. Roberto Notaro	Consigliere relatore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 434/2026 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente _____ ad _____ oggetto il reclamo _____ ex _____ art. 50 del CCII, avverso il decreto depositato il 28 gennaio 2026 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (P.U.R.G.N. 255-1/2025), proposto

DA

_____, nato a _____ il _____ (C.F. _____),
difeso e rappresentato dall'avv. _____ (C.F. _____);

Reclamante

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. _____ ha chiesto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di dichiarare l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni, ai sensi dell'art. 268 CCII, essendo imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento.

Il Tribunale, con il decreto impugnato, ha rigettato la domanda ritenendo insussistenti le condizioni per l'apertura della liquidazione controllata, affermando che l'istante non aveva dimostrato la natura agricola dell'attività svolta e che nella relazione dell'OCC mancava l'attestazione dell'esistenza del requisito della meritevolezza.

2. Avverso tale provvedimento l'Amore ha proposto reclamo deducendo l'erroneità del provvedimento sia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto assente la prova della qualità di imprenditore agricolo, sia nella parte in cui ha richiesto la prova di un requisito, quello della meritevolezza, previsto solo per la successiva fase dell'esdebitazione.

Ha, pertanto, concluso per la riforma del decreto impugnato e per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni.

3. Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo in primo luogo che il ricorrente non avesse fornito la prova della sua qualità di imprenditore agricolo poiché:

- nella relazione dell'OCC, il gestore si era limitato ad affermare che il ricorrente svolgeva l'attività di imprenditore agricolo, dapprima nel 2015 come socio di una società di persone agricola (soc. agricola di & C. S.A.S.), poi dal 2017 come ditta individuale (di), senza esplicitare come si svolgeva e in cosa consisteva detta attività;
- l'ammontare dei debiti dichiarati dal ricorrente, pari a 841.176,00 euro, costituiva un indice contrario alla qualificazione di imprenditore agricolo;
- non era stato prodotto il contratto in forza del quale l'imprenditore aveva il possesso del fondo, né una breve relazione che illustrasse le modalità di svolgimento dell'attività agricola;
- mancava, infine, la prova dello svolgimento di una fase essenziale del ciclo biologico.

3.1 Questa Corte non condivide la decisione del Tribunale per le seguenti ragioni.

Non vi è dubbio, come correttamente affermato dal Tribunale, che incombe sul ricorrente l'onere di dimostrare che l'attività svolta abbia natura agricola (*cfr. in tal senso anche Cass., Ord. n. 5268 del 9.3.2026*). Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento reclamato, dagli atti emerge la prova della natura agricola dell'attività svolta dall'Amore.

Nel caso in esame, dalla lettura degli atti e della relazione dell'OCC, si evince che l'attività svolta dall'Amore è consistita nella coltivazione del fondo, principalmente di alberi da frutta, come risulta dai contratti di locazione dei fondi agricoli depositati dal reclamante in questa sede.

L'impresa, inoltre, risulta iscritta sia all'AGEA, che alla gestione Agricola contributiva INPS, nella sezione speciale delle imprese agricole della Camera di Commercio di Caserta, oltre ad aver assunto dipendenti come braccianti agricoli stagionali, chiara indicazione che l'attività svolta dal ricorrente è effettivamente e unicamente agricola.

Dall'analisi dei documenti e dalla relazione dell'OCC, non emerge alcuno svolgimento di attività connesse all'attività agricola, per cui il reclamante non aveva necessità di dimostrare che l'attività agricola fosse prevalente rispetto ad attività commerciali.

Relativamente all'ammontare dei debiti, l'assunto del Tribunale - secondo il quale l'importo complessivo di quelli dichiarati (841.176,00 euro) sarebbe indice della natura commerciale dell'attività - è errato in quanto anche l'impresa agricola può essere di grandi dimensioni (potendo quindi avere debiti elevati), distinguendosi da quella commerciale solo per la natura dell'attività svolta. Dunque, l'ammontare dei debiti costituisce un dato di per sé influente per la qualificazione della natura dell'attività.

A ciò si aggiunga che, dalla lettura della relazione dell'OCC, si evince che i debiti propri dell'impresa ammontano a 141.176,17 euro, ai quali vanno aggiunti 156.765,10 euro relativi ad una fideiussione prestata alla banca MPS S.p.A. In relazione alle altre fideiussioni indicate dall'Amore (che porterebbero il debito complessivo a 841.176,00 euro), l'OCC ha segnalato di non aver avuto alcun riscontro dalle relative banche. Pertanto, allo stato può dirsi che l'importo complessivo dei debiti del reclamante ammonta a 297.941,27 euro, cifra assolutamente compatibile con la natura agricola dell'impresa.

Inoltre, vi è anche la prova sufficiente dello svolgimento di una fase essenziale del ciclo biologico. Sul punto si evidenzia che l'attività svolta dal reclamante è unicamente la coltivazione di alberi da frutto, per svolgere la quale l'Amore ha, nel corso del tempo, preso in affitto diversi fondi rustici, in aggiunta a quelli propri, per coltivare e raccogliere i frutti. Dunque, in assenza di prove di segno contrario, può ritenersi che egli svolga l'intero ciclo biologico di cura e coltivazione della pianta.

Dall'insieme di questi elementi deve, pertanto, ritenersi che il reclamante abbia la qualifica di imprenditore agricolo.

3.2 Ugualmente non condivisibile è la decisione del Tribunale di rigettare la domanda per l'assenza del requisito della meritevolezza.

Sul punto va precisato che l'ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata non ha carattere premiale, né comporta di per sé alcun vantaggio per il debitore, sicché non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondato su circostanze indizianti la negligenza o l'imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento, le quali potranno eventualmente avere rilievo nella successiva fase di esdebitazione, ai sensi dell'art. 280 del D.Lgs. n. 14 del 2019 (*Cass., Ord. n. 22074 del 31.7.2025*).

3.3 Infine, va precisato che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento, tenuto conto che dalla relazione dell'OCC emerge l'esistenza di una situazione di "crisi" (ai sensi dell'art. 2, lett. a), CCII), derivante dall'impossibilità di fare fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi, situazione conseguente all'interruzione dell'attività di impresa.

Inoltre, dalla relazione dell'OCC emerge che neanche i redditi dei familiari conviventi sono sufficienti a pagare i debiti del reclamante, considerato che il principale sostentamento familiare deriva dai redditi percepiti dalla moglie del ricorrente, la quale è insegnante e percepisce un reddito netto di circa 24.000,00 euro annui, mentre la figlia , studentessa, ha percepito nel 2024 2.083,00 euro come compenso per un'attività lavorativa a tempo determinato e il figlio ha percepito nell'anno 2024 redditi da lavoro dipendente a tempo determinato di circa 11.000,00 euro lordi. Dal complesso di tali elementi si evince che la situazione reddituale complessiva consente alla famiglia di mantenere un livello di vita dignitoso, ma non al ricorrente di far fronte alle proprie obbligazioni.

4. Per tutto quanto esposto, il reclamo va accolto e va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni di .

Gli atti vanno rimessi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i provvedimenti di cui all'art. 270, II comma, CCII.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da
avverso il decreto depositato il 28 gennaio 2026 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
(P.U.R.G.N. 255-1/2025):

1. accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, dichiara l'apertura
della liquidazione controllata dei beni di ;
2. rimette gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i provvedimenti di cui all'art.
270, II comma, CCII.

Così deciso in Napoli, il 19 maggio 2026.

Il Consigliere estensore

Roberto Notaro

Il Presidente

Paolo Celentano